



Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

APPROVATO

**CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30
APRILE 2019**

MODIFICATO

**CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL
_____**

**CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL
_____**



Comune di Tavagnacco

Regolamento per l'armamento della Polizia Locale.

INDICE

CAPO I^o GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni Generali

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

CAPO II^o MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Servizi svolti con armi

Art. 5 Assegnazione dell'arma

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 9 Servizi espletati al di fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

CAPO III^o TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 11 Doveri dell'assegnatario

Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva

Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

Art. 14 Addestramento al tiro

CAPO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Norma transitoria

Art. 16 Norme integrative

Art. 17 Entrata in vigore.

CAPO Iº

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 l'armamento della Polizia Locale di Tavagnacco (di seguito denominata Polizia Locale) per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm., sia per il personale maschile sia per quello femminile.

Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 e delle relative munizioni, in dotazione alla Polizia Locale, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Udine, ed è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Locale con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 30 (trenta) cartucce.
2. Il Sindaco denuncia alla locale Questura, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi in dotazione alla Polizia Locale.

CAPO IIº

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di Tavagnacco, il personale della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

2. Tutti i servizi esterni svolti nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00 sono espletati con l'arma in dotazione.
3. Gli appartenenti di prima nomina alla Polizia Locale, nelle more dell'assegnazione dell'arma di ordinanza, ed il personale di Polizia Locale a cui l'arma sia stata sospesa o revocata o mai assegnata, possono svolgere senza arma i seguenti servizi esterni:
 - servizio di regolamentazione traffico presso i plessi scolastici;
 - servizio di educazione stradale nelle scuole;
 - comparizioni testimoniali e rappresentanze in giudizio presso aule giudiziarie;
 - partecipazione a corsi di formazione professionale presso varie sedi anche al di fuori del territorio d'appartenenza, fatti salvi i corsi di formazione e di tiro con armi da fuoco, debitamente autorizzati;
 - servizio di regolamentazione traffico in occasione di manifestazioni, cortei, fiere e processioni;
 - accertamenti relativi a violazioni statiche del Codice della Strada (soste irregolari).
4. Non sono ammessi servizi svolti congiuntamente da personale armato e disarmato ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 15.
5. Tutti i servizi di rappresentanza, anche quelli di scorta al Gonfalone e di Guardia d' Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati senza l'arma in dotazione.
6. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante della Polizia Locale.

Art. 5 Assegnazione dell'arma

1. L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni (15 per caricatore per un totale di 30), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento verrà effettuato con cadenza quinquennale fatto salvo che nel frattempo vengano a mancare i requisiti psico-fisici ed attitudinali accertati dal medico competente, su proposta del Comandante della Polizia Locale.
3. Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

4. Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nella tessera personale di riconoscimento.

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno, innestato, senza colpo in canna, corredata di caricatore di riserva. Ogni caricatore non può contenere più di 15 (quindici) cartucce.
2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate, inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi, tuttavia, agli appartenenti della Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione.

Art. 9 Servizi espletati al di fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

1. Il porto dell'arma è consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

CAPO IIIº TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal consegnatario o dai sub-consegnatari, i quali provvedono all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.
2. L'assegnazione dell'arma è revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e l'arma ed il relativo munizionamento sono restituiti al consegnatario o ai sub-consegnatari nelle seguenti ipotesi:
 - quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
 - in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 11 Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;
 - segnalare immediatamente con nota scritta al consegnatario o ai sub-consegnatari ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

- fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, di parte di essa e delle munizioni alla locale Questura, consegnando copia della denuncia vidimata al Comando;
 - segnalare al Comando la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro.
2. In ogni caso di utilizzo dell'arma in servizio è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando le circostanze e le ragioni dell'uso ed il numero di colpi eventualmente sparati.

Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni in dotazione alla Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati, collocati con adeguata protezione presso il Comando.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante ed in caso di sua assenza o di impedimento dai sub-consegnatari, nominati con provvedimento del Sindaco.
3. Con cadenza quinquennale è prevista una manutenzione straordinaria delle armi in dotazione alla Polizia Locale, affidandola a personale qualificato che ne certifichi l'idoneità tecnica e la sicurezza di impiego. Il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

1. Delle armi assegnate e restituite a seguito di provvedimento di sospensione e revoca o per qualsivoglia altro motivo, nonché delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento, il consegnatario ed i sub-consegnatari curano la custodia; e la tenuta dei registri con la massima diligenza.

CAPO IVº ADDESTRAMENTO

Art. 14 Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno almeno due corsi di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato. Inoltre il Comandante può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Corpo ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.

2. Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio comunale il personale della Polizia Locale, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa. Tale disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima.
3. Il munizionamento per l'addestramento del personale della Polizia Locale è custodito presso la struttura preposta presso il Comando. Lo stesso sarà integrato di volta in volta secondo necessità.
4. Previa autorizzazione scritta del Comandante ed informazione alla Prefettura, è facoltà del personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, recarsi di propria iniziativa presso poligono del Tiro a Segno Nazionale per addestrarsi al tiro fuori dall'orario di servizio con l'arma assegnata. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO Vº DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Norma transitoria

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale assunti con procedura di mobilità esterna, nelle more dell'assegnazione dell'arma di ordinanza, espletano comunque tutti i servizi previsti dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 16 Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e viene comunicato al Prefetto di Udine ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.